

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 20 aprile 2022, n. 74

Autorizzazione allo scarico dell'effluente dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Ostuni nel C.le Lama D'Antelmi e autorizzazione al riutilizzo dei reflui affinati per usi irrigui. D.Lgs. n.152/2006, DM 185/2003, RR. 8/2012, L.R.n.18/2012.

il Dirigente della Sezione

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti, da ultimo prorogata con DGR 1424 del 01/09/2021;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti;
- la D.G.R. n. 56 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato prorogato l'incarico di direzione dei Servizi della Giunta regionale;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all'Allegato 14 (Programma delle Misure - Tab. 3.2 – Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019 e gli effetti delle disposizioni dell'art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di

depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;

- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del D.Lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;
- il RR n. 13/2017 "*Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani*" che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;
- il DM 12/06/2003 n. 185 recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue;
- il RR 18/04/2012 n. 8 "Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)
- la DGR n. 1051 del 02/07/2020 con cui è stato approvato il Piano di gestione del sistema di riutilizzo delle acque reflue affinate dell'impianto di Ostuni e lo schema del protocollo d'intesa di cui al RR n. 8/2012;

PREMESSO CHE:

- La Provincia di Brindisi, con DD n. 565 del 29/04/2011, ha rinnovato l'autorizzazione allo scarico del depuratore a servizio dell'agglomerato di Ostuni e, contestualmente, l'autorizzazione al riutilizzo delle acque reflue affinate, precedentemente disciplinate con DD n. 1395 del 05/12/2006;
- dalla lettura delle premesse del provvedimento dirigenziale del 2011, emerge che l'AQP avesse già assunto la gestione dell'impianto di affinamento realizzato dal Comune di Ostuni con verbale del 23/06/2006, mentre era rimasta in capo al Comune la gestione della rete di distribuzione delle acque reflue affinate nel relativo comprensorio irriguo;
- nel medesimo provvedimento, poi, si stabiliva che:
 - lo scarico del depuratore doveva rispettare i valori limite di tab. 4 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 dei seguenti parametri: pH, BOD, COD, SST, N.TOT, P.TOT, Cloruri, Cloro attivo, Tensioattivi Totali ed E.Coli 5000 ufc/100 ml;
 - le acque reflue affinate da riutilizzare ai fini irrigui dovevano rispettare i valori limite del DM 185/2003;
- l'AQP, con nota prot. 43990 del 30/04/2014, acquisita agli atti al prot. 2249 del 19/05/2014, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, dando atto che la potenzialità dell'impianto era pari a 32.810 AE e che era in programma un intervento di potenziamento che avrebbe incrementato la capacità depurativa dell'impianto sino a 64.912 AE;
- il Comune di Ostuni, con nota prot. 16517 del 20/05/2014, acquisita in atti al prot. 2507 del 29/05/2014, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione al riutilizzo dei reflui affinati;
- il Servizio ecologia della Regione Puglia, con AD n. 319 del 17/10/2014, ha concluso la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto di potenziamento dell'impianto di depurazione di Ostuni, (P1092), disponendo la sua esclusione dalla VIA con prescrizioni;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 4729 del 23/10/2014, ha chiesto ad AQP la trasmissione di una serie di documenti integrativi utili ai fini istruttori;
- l'AQP, con nota prot. 1736 del 09/01/2015, ha riscontrato una richiesta del Consorzio di Bonifica speciale dell'Arneo relativamente alla disciplina di cui alla LR n. 4/2012 e al RR n. 17/2013;
- l'AQP, con nota prot. 27797 del 11/03/2015, ha trasmesso alla Regione la documentazione richiesta, fatta eccezione per la relazione di compatibilità idraulica del recapito a ricevere le portate del depuratore, fatta pervenire con successiva nota prot. 45610 del 28/04/2015;
- l'AQP, con ulteriore nota prot. 97450 del 28/09/2018, ha trasmesso il Piano di Monitoraggio Ambientale per la sua validazione da parte di Arpa Puglia;
- l'AQP, con nota prot. 9282 del 30/01/2019, acquisita in atti al prot. 1505 del 06/02/2019, ha trasmesso il piano di gestione ai sensi del RR n. 13/2017;

- la Regione Puglia, con DGR n. 1051 del 02/07/2020, ha approvato il Piano di gestione del sistema di riutilizzo delle acque reflue affinate dell'impianto di Ostuni, unitamente al protocollo d'intesa che è stato successivamente stipulato tra le parti interessate in occasione dell'incontro istituzionale tenutosi in data 05/08/2020;
- l'AQP, con nota prot. 50771 del 06/08/2020, acquisita in atti al prot. 8081 del 10/08/2020, ha chiesto il rilascio del titolo autorizzativo allo scarico, allegando la documentazione tecnico-amministrativa utile alle attività istruttorie, tra la quale si menzionano i certificati di ultimazione lavori e di collaudo tecnico-amministrativo - quest'ultimo sottoscritto dalla commissione di collaudo in data 14/02/2020 - relativi agli interventi di potenziamento realizzati (P1092);
- Il Consorzio di Bonifica speciale di Arneo, con nota prot. 8515 del 06/07/2021, ha dapprima trasmesso ad AQP la delibera commissariale n. 220/21, recante il nulla osta ex RR n. 17/2013; con nota prot. 8675 del 09/07/2021 ha poi inviato ad AQP il disciplinare convenzionale per la sua sottoscrizione;
- la Provincia di Brindisi, con riguardo agli interventi del progetto (P1455) relativi al contenimento delle emissioni in atmosfera, ha confermato la natura non sostanziale e migliorativa delle soluzioni proposte rispetto a quelle da lei assentite con precedente DD n. 142 del 22/12/2016;

ATTESO CHE:

- l'impianto di depurazione è stato oggetto di un intervento di potenziamento (P1092) che ne ha incrementato la capacità di trattamento portandola a 64.912 AE (dato di potenzialità confermato da AIP con DD n. 72/2022), con previsione di una portata media di 411 mc/h e una dotazione idrica di 190 l/(ab*d);
- il processo depurativo è del tipo a fanghi attivi con stabilizzazione anaerobica dei fanghi e successiva disidratazione meccanica degli stessi;
- La filiera di trattamento attualmente presente è la seguente:

Linea acque

- Grigliatura (grossolana e fine);
- Dissabbiatura/disoleatura;
- Misura della portata;
- Equalizzazione delle portate in arrivo;
- Sollevamento liquami equalizzati;
- Sedimentazione primaria;
- Selettore anossico;
- Comparto biologico anossico di predenitrificazione;
- Comparto biologico di ossidazione – nitrificazione;
- Produzione aria per il comparto biologico;
- Ricircolo miscela areata;
- Sedimentazione finale;
- Ricircolo fanghi attivi;
- Filtrazione a dischi;
- Disinfezione;

Linea fanghi

- Sollevamento fanghi;
- Preispessimento fanghi;
- Digestione anaerobica (I e II stadio);
- Disidratazione meccanica fanghi;
- Centrale termica;
- Gasometro;

Altre opere

- Coperture dei pretrattamenti (grigliatura, dissabbiatura), dei sedimentatori primari, del pre-ispessitore, dell'edificio di disidratazione fanghi;
- Scrubber e biofiltro;

- Stazione di ricevimento bottini;
- nella scheda del PTA (2009-2015) erano riportati un carico organico generato (COG) dall'agglomerato di Ostuni pari a 64.912 AE ed una potenzialità dell'impianto di depurazione pari a 32.810 AE, individuando quale corpo recipiente dell'effluente del depuratore, rispettoso dei valori limite di tab. 1, il corpo idrico superficiale denominato Canale Lama D'Antelmi;
- nella scheda del PTA (2015-2021), attualmente solo adottato, sono stati aggiornati sia il dato del COG dell'agglomerato di Ostuni, pari a 65.500 AE, sia quello della potenzialità del depuratore, pari a 65.000 AE (potenzialità massima teorica 78.000 AE); è stato poi confermato lo scarico nel Canale Lama D'Antelmi dell'effluente depurato rispettoso dei valori limite di tab. 1 (nelle more di effettuare le valutazioni costi/benefici di carattere ambientale, tecnico ed economico per la realizzazione di una condotta sottomarina) ed è stata aggiunta la previsione del riutilizzo ex DM 185/2003;
- in base ai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2020, emerge che gli AE serviti siano stati pari a 26.470 e che il volume trattato, espresso in termini di mc/anno, sia stato pari a 1.799.622 mc/anno (≈ 4.917 mc/g ≈ 204 mc/ora);
- gli esiti degli accertamenti analitici trasmessi da Arpa Puglia e relativi al 2021 mostrano un sostanziale rispetto dei valori limite allo scarico disciplinati con l'ultimo provvedimento rilasciato dalla Provincia di Brindisi;
- Il punto di scarico delle acque reflue depurate ha le seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N, 719.104 E, 4. 516.942 N (17°35'46,54"E, 40°46'27,35" N nel sistema WGS84);

ATTESO ALTRESÌ CHE:

- Dai dati desunti dal Piano di Gestione approvato con DGR. 1051 del 02/07/2020, si ricava che le sezioni impiantistiche dei trattamenti terziari sono le seguenti:
 1. opera di intercettazione per la derivazione della portata;
 2. flocculazione (volume bacino di flocculazione: 120 mc);
 3. decantazione (volume bacino di decantazione: 120 mc);
 4. filtrazione (n. 3 unità filtranti del tipo rapido a gravità);
 5. vasca di raccolta acqua filtrata (volume vasca di raccolta: 150 mc);
 6. disinfezione (n. 2 debatterizzatori in reattori chiusi, ciascuno da 180 mc/h);
 7. vasca di compenso;
 8. servizi ausiliari ed equipaggiamenti elettrici;
 9. opere civili di completamento.
- Come indicato nel Piano di Gestione e relativo protocollo d'intesa, l'impianto di affinamento ha origine con l'opera di presa, alimentata dalle acque reflue urbane depurate effluenti dall'impianto di depurazione a servizio del Comune di Ostuni, e termina con la stazione di sollevamento finale inclusa;
- Con riguardo a tale ultima stazione di sollevamento, il Protocollo d'intesa, all'art. 9, stabilisce che il punto di consegna alla rete di distribuzione irrigua è individuato nel punto di campionamento installato nella stazione di sollevamento da cui ha origine la rete stessa; a tal proposito si precisa che l'autocampionatore installato e funzionante attinge le acque affinate dalla vasca di compenso in prossimità dell'impianto di sollevamento (coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N, 719113,37 E, 4.516.800,33 N; 17°35'46,76"E, 40°46'22,75" N nel sistema WGS84);
- lo scarico alternativo dell'impianto di affinamento è rappresentato dal recapito finale dell'impianto di depurazione, raggiunto attraverso un circuito di ritorno che collega la vasca di compenso alla stazione di disinfezione del depuratore;
- ai sensi dell'art. 6 del richiamato protocollo d'intesa, spetta ad AQP la custodia e la gestione manutentiva dell'impianto di affinamento, mentre, ai sensi dei successivi art. 11 e 12, restano a carico del Comune di Ostuni i costi energetici della stazione di sollevamento e la manutenzione delle opere (opere civili, idrauliche ed elettromeccaniche) a valle del punto di consegna;
- l'impianto di affinamento di Ostuni (BR) è stato realizzato per trattare una portata di acqua in ingresso di 360 mc/h (100 l/s), restituendo una portata di acqua filtrata in uscita pari a 316 mc/h (rapporto di

- recupero di circa il 90%);
- la portata media trattata presso l'impianto di depurazione (dati 2020) è pari a 4.917 mc/giorno o 204 mc/h; essa, quindi, è inferiore attualmente alla potenzialità nominale dell'impianto di affinamento (360 mc/h), ma è comunque idonea a soddisfare l'attuale fabbisogno irriguo indicato nel piano di riutilizzo annuo, nell'ipotesi di un funzionamento h 24 dell'impianto di affinamento; infatti, dai suddetti dati di portata registrati nel 2020 si avrebbe in uscita dall'affinamento (utilizzando il rapporto di recupero di 90%) un volume di 132.769 mc/mese, superiore al fabbisogno massimo mensile pari a 112.500 mc del mese di agosto;
 - quando verrà raggiunto il carico di esercizio previsto dal PTA, la portata media influente all'impianto dovrebbe attestarsi su quella di progetto, pari a 9.867 mc/d (411 mc/h);
 - è in corso la progettazione di un intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto di affinamento che prevederà il potenziamento della filtrazione con l'aggiunta, agli attuali filtri a gravità, di filtri a dischi per trattare una portata d'esercizio fino a 700 mc/h;
 - il comprensorio irriguo servito dalla rete di distribuzione comunale si sviluppa in un'area ubicata subito a sud, sud-est dell'impianto di depurazione e si estende per circa 150 ha, comprendendo le contrade "Alberodolce", "Santa Toce" e "Pezza La Spina";
 - dal programma annuale di utilizzo indicato nel Piano di Gestione si ricava un valore medio del fabbisogno irriguo unitario pari a 3.000 mc/ha per l'intero ciclo colturale ed una stagione irrigua fissata in sei mesi all'anno (1° Maggio - 30 Ottobre); i mesi a più basso fabbisogno irriguo risultano quello iniziale e finale (Maggio e Ottobre con 45.000 mc/mese), mentre il mese a più alto fabbisogno è quello di Agosto (112.500 mc/mese);
 - la rete di distribuzione ha una lunghezza di 6.529 m, con un numero di punti di erogazione pari a 50, di cui 38 costituiti da idranti con modulo da 5 l/s e 12 con moduli da 10 l/s (modulo doppio) per le aziende di superficie maggiore;
 - la rete utilizza esclusivamente le acque reflue recuperate in uscita dall'impianto di affinamento senza alcun mescolamento con risorse idriche di altro tipo e non possiede un recapito alternativo;
 - nelle aree servite dalla rete irrigua sono prevalentemente utilizzati sistemi di irrigazione a goccia;

CONSIDERATO CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli "di interesse provinciale", così come indicati all'art. 28 della LR n. 17/2000;
- la piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- per le finalità connesse al presente atto, la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;
- con particolare riguardo alle immissioni abusive di acque meteoriche di dilavamento in fogna nera

è indispensabile che il Comune, *in primis*, e l'AQP spa, in qualità di gestore della rete fognaria nera, attivo, unitamente al contributo degli ulteriori soggetti deputati al controllo territoriale e ambientale, le opportune forme di controllo del territorio finalizzate ad evitare l'arrivo all'impianto di extra-portate in concomitanza di eventi meteorici che possano determinare l'eventuale attivazione di bypass con effetti negativi sul recettore finale;

- il Canale Lama D'Antelmi rientra nel comprensorio di competenza del Consorzio speciale di Arneo che è l'Autorità preposta alla sua manutenzione, ai sensi della LR n. 4/2012;
- questa Sezione, con ultima nota prot. 15222 del 17/12/2021, ha sollecitato l'AQP ed i Consorzi a dar seguito alle intese raggiunte anche al fine di regolarizzare gli scarichi dei depuratori comunali che interessano i corpi idrici recettori gestiti dai Consorzi di Bonifica in ossequio alla LR n. 4/2012 e al RR n. 17/2013;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Dichiarazioni e/o attestazioni:

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Responsabile della P.O.

"Gestione delle infrastrutture idrico fognarie"

Dott. Pierelli Emiliano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE

sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. "Gestione delle infrastrutture idrico fognarie", ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione della presente decisione finale, vertendosi quale materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della richiamata L.R. 7/77 attribuita alla funzione dirigenziale,

D E T E R M I N A

1. **di considerare** la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di autorizzare**, ai sensi della Parte III del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., dell'art. 22 della Legge Regionale n.18 del 3 luglio 2012, lo scarico del depuratore a servizio dell'agglomerato di Ostuni nel canale "Lama D'Antelmi", nel punto avente le seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N, 719.104 E, 4. 516.942 N (17°35'46,54"E, 40°46'27,35" N nel sistema WGS84), stabilendo che:
 - a. l'AQP spa, in qualità di gestore del Servizio Idrico integrato e dell'impianto in parola, è titolare dell'autorizzazione allo scarico;
 - b. nell'esercizio dello scarico dovrà essere rispettato il quadro prescrittivo di cui all'**allegato A** parte integrante del presente provvedimento;
3. **di autorizzare**, ai sensi del DM 185/03 e del RR n. 8/2012, lo scarico con finalità di riutilizzo irriguo delle acque reflue affinate, stabilendo che:
 - a. l'AQP spa è responsabile della gestione dell'impianto di affinamento e del rilascio dei relativi reflui affinati nel punto di consegna della rete di distribuzione irrigua;
 - b. il Comune, o soggetto da questo individuato secondo procedure *ex lege* previste, è responsabile della rete di distribuzione, dal predetto punto di consegna sino agli utilizzatori finali che abbiano avuto l'assenso all'allaccio alla rete, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dal presente atto, dal D.M. 185/03 e dal RR n. 8/2012, lungo tutta la filiera del riutilizzo;
 - c. il processo di affinamento ed il riutilizzo delle acque reflue affinate dovrà avvenire nel rispetto del quadro prescrittivo di cui all'**allegato B** parte integrante del presente provvedimento;
4. **di stabilire che** il presente atto avrà validità di **4 (quattro) anni** decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati e per il suo rinnovo varranno le seguenti condizioni:
 - a. per l'autorizzazione allo scarico nel Canale Lama D'Antelmi l'AQP Spa, dovrà inoltrare alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, almeno 1 anno prima della scadenza, l'istanza di rinnovo del titolo autorizzativo, allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione secondo quanto indicato nell'Allegato A;
 - b. per l'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo delle acque reflue affinate, almeno 1 anno prima della scadenza, dovranno pervenire sia l'istanza di rinnovo di AQP, in qualità di gestore dell'impianto di affinamento, sia l'istanza del Comune di Ostuni (o soggetto da questo individuato secondo procedure *ex lege* previste), in qualità di gestore della rete di distribuzione delle acque affinate, unitamente alla documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante la corretta gestione del sistema di riutilizzo secondo quanto indicato nell'Allegato B;
 - c. Lo scarico nel corpo recettore ed il riutilizzo delle acque reflue affinate potranno essere provvisoriamente mantenuti nel rispetto delle richiamate prescrizioni, fino all'adozione del nuovo provvedimento, a condizione che le istanze di rinnovo siano state tempestivamente presentate, ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e del comma 5 art. 16 del RR n. 8/2012;
5. **con riguardo alla qualità dello scarico (cfr. Allegato A), di impegnare Arpa Puglia:**
 - a in continuità a quanto disciplinato nella precedente autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia e sulla base delle dimensioni nominali dell'impianto di depurazione (64.912 AE), delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad effettuare sull'effluente depurato e su base annua:
 - 24 campioni e relativi accertamenti analitici per i parametri di tab. 1 all. V parte III del TUA (BOD,

COD, SST), **ma con valori limite di tab. 4;**

- **8 dei suddetti campionamenti** ed accertamenti analitici dovranno essere estesi ai seguenti ed ulteriori parametri di tab. 4 all. V alla parte III del TUA:
 - sempre ai fini fiscali e sanzionatori: pH, N.TOT, P.TOT, Cloruri, Cloro attivo, Tensioattivi Totali, E.Coli 2500 ufc/100 ml e saggio tossicità;
 - ai soli fini del monitoraggio della qualità dell'effluente: parametri di tab. 4 da 10 a 27 e da 30 a 34;

b a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) effettuati sull'effluente depurato che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;

c a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale, ivi compresi quelli relativi al depuratore in esame;

6. con riguardo alla qualità delle acque reflue affinate (cfr. Allegato B), di impegnare Arpa Puglia:

a sulla base del Piano di Monitoraggio e controllo di cui al Piano di Gestione ex RR n. 8/2012 e della dimensione nominale dell'impianto, ad eseguire durante la stagione irrigua (maggio-ottobre) i seguenti controlli:

- 12 controlli di conformità, da effettuare nel punto di consegna delle acque reflue affinate, considerando i parametri e valori limite della Sezione 1 tab. 1 all. 1 del RR n. 8/2012;
- dei suddetti 12 controlli, solo 6 dovranno essere estesi anche ai parametri ed ai valori limite della Sezione 2 tab. 1 all. 1 del RR n. 8/2012;

b a trasmettere con cadenza annuale gli esiti degli accertamenti analitici effettuati sulle acque reflue affinate, fermo restando le modalità e le tempistiche di segnalazione dei fuori limite che determinino l'interruzione dell'erogazione delle acque reflue affinate (cfr. allegato B);

7. di impegnare l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;

8. di impegnare il Comune, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;

9. di impegnare specificatamente il Comune di Ostuni ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni, in relazione alle disposizioni di cui alla L.R. n.36 del 20/07/94 e alla DGR n.3819 del 06/10/84, e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ove viene sancito il divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;

10. di impegnare la Provincia di Brindisi a verificare l'esistenza di concessioni alla derivazione/captazione di acque destinate al consumo umano o all'uso irriguo ancora attive, ricadenti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle tempestivamente per effetto dei divieti di cui al citato articolo;

- 11.di impegnare altresì il Consorzio speciale di Bonifica dell'Arneo** a garantire appropriati interventi di manutenzione del tratto di canale a valle del punto di scarico;
- 12.di impegnare** la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;
- 13.di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;
- 14.di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
- 15.di precisare** che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
- 16.di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
- 17.di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Consorzio di Bonifica Speciale dell'Arneo ed al Comune di Ostuni;
- 18.di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente atto, comprensivo degli allegati A e B che ne fanno parte integrante e sostanziale, è composto da n. 17 fasciate e viene redatto in un unico originale, interamente in formato digitale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.

Il presente provvedimento, sarà:

- a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b) inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d) inviato in formato digitale all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Consorzio di Bonifica Speciale dell'Arneo ed al Comune di Ostuni;

- e) pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
- f) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche

Ing. Andrea Zotti



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO,
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE**

SEZIONE RISORSE IDRICHE

SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO E TUTELA DELLE ACQUE

ALLEGATO A

QUADRO PRESCRITTIVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NEL CANALE LAMA D'ANTELMI

- 1.A in continuità con la precedente autorizzazione provinciale ed in ragione del corpo recettore e della presenza di trattamenti terziari nell'attuale configurazione impiantistica, l'effluente depurato dovrà rispettare i seguenti valori limite di tab. 4: **pH, BOD, COD, SST, N.TOT, P.TOT, Cloruri, Cloro attivo, Tensioattivi Totali, E.Coli 2.500 ufc/100 ml e saggio tossicità**;
- 2.A l'AQP, nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto 1.A), nonché della necessità di garantire la qualità delle acque reflue affinate per il riutilizzo, applicando il protocollo di accettazione per il rilascio dell'autorizzazione all'allaccio di nuove utenze, come indicato all'art. 5 comma 2 lettera e) del RR n. 8/2012 e riportato nel Piano di Gestione;
- 3.A integrando quanto previsto dalla DGR 1116/2006, dall'allegato V alla parte III del TUA e dal PMA (redatto per il progetto di potenziamento dell'impianto), l'AQP dovrà garantire i seguenti autocontrolli annuali:
- a sull'effluente, 24 accertamenti analitici per i parametri di tab. 1 all. V parte III del TUA (BOD, COD, SST), ma con valori limite di tab. 4:
- b 12 dei suddetti accertamenti analitici dovranno essere estesi ai seguenti ed ulteriori parametri di tab. 4 all. V alla parte III del TUA:
- sempre ai fini fiscali e sanzionatori: pH, N.TOT, P.TOT, Cloruri, Cloro attivo, Tensioattivi Totali, E.Coli 2500 ufc/100 ml e saggio tossicità;
 - ai soli fini del monitoraggio della qualità dell'effluente: parametri di tab. 4 da 10 a 27 e da 30 a 34;
- c sull'affluente, 24 accertamenti analitici;
- 4.A l'AQP, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto:
- dovrà attestare la presenza dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017, indicando su apposita planimetria l'ubicazione degli stessi;
 - dovrà attestare l'installazione e la piena funzionalità degli auto-campionatori e dei misuratori di portata in ingresso ed in uscita dall'impianto;
- 5.A l'AQP, entro 180 giorni, dalla notifica del presente atto dovrà aggiornare quanto indicato nel PMA, precedentemente redatto, ricomprendendo le informazioni richieste al punto C6.1 del RR n. 13/2017; il documento aggiornato dovrà essere validato da Arpa Puglia;
- 6.A l'AQP, con cadenza annuale, dovrà trasmettere:
- a gli esiti degli accertamenti analitici effettuati sull'affluente e l'effluente (punto 3.A); qualora, però si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli sull'effluente, questi dovranno essere prontamente trasmessi alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, all'Arpa Puglia, alla Sezione di Vigilanza Ambientale ed al Consorzio di Bonifica, unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse;
- b l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO,
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE**

SEZIONE RISORSE IDRICHE

SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO E TUTELA DELLE ACQUE

- c l'attestazione di efficienza funzionale della condotta emissaria e del recapito finale;
 - d le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
- 7.A di stabilire che AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione:
- a qualora ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza, di gestione speciale o di gestione provvisoria, dovranno essere osservati gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione;
 - b dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
 - c dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;
 - d dovrà rispettare gli obblighi di registrazione e di conservazione dei documenti previsti dal Piano di Gestione e dagli annessi allegati, nonché dal disciplinare di gestione ordinaria;
 - e dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
 - f dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevenano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfestazione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
 - g i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel D.lgs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
 - h dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (lettere b - c) dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico, il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi di depurazione, nonché la qualità del corpo recettore; nei limiti sopra imposti, il gestore dovrà trasmettere la comunicazione preventiva completa delle informazioni indicate al comma 5 dell'art. 110 del TUA; il gestore, inoltre, dovrà trasmettere alla Regione e ad AIP un rendiconto consuntivo annuo dei volumi di rifiuti trattati, distinguendoli per categoria b) e c) anche per le finalità indicate al comma 6 del medesimo art. 110;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO,
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE**

SEZIONE RISORSE IDRICHE

SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO E TUTELA DELLE ACQUE

- i dovranno essere garantire le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
- j lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO,
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE**

SEZIONE RISORSE IDRICHE

SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO E TUTELA DELLE ACQUE

ALLEGATO B

QUADRO PRESCRITTIVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO CON FINALITÀ DI RIUTILIZZO IRRIGUO (Piano di Gestione, Protocollo d'intesa e RR n. 8/2012)

- 1.B le acque reflue affinate riutilizzate ai fini irrigui secondo il programma annuale di riutilizzo dovranno rispettare i parametri ed i valori limite indicati nella tab. 1 all. 1 al RR n. 8/2012;
- 2.B in merito alla succitata tabella si evidenzia e dispone quanto segue (cfr note alla tab. 1 del RR n. 8/2012):
- a i valori limite dei parametri **N.Tot** e **P.tot** sono elevati rispettivamente a **35 mg/l** e **10 mg/l** in ragione del riutilizzo di tipo irriguo, dell'assenza di zone vulnerabili ai nitrati (con riferimento all'attuale comprensorio irriguo) ed in conformità alla nota 2 della tab.1 all. 1 al RR n. 8/2012;
 - b *Per tutti i parametri chimico-fisici i valori limite sono da riferirsi a valori medi della singola campagna irrigua; **il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove, nel corso dei controlli, il valore puntuale di qualsiasi parametro risulti superiore al 100% del valore limite;***
 - c *Per il parametro Escherichia coli, il valore limite indicato in tabella (10 UFC/100ml) è da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore massimo di 100 UFC/100 ml; **il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso, qualora durante i controlli il valore puntuale del parametro in questione risulti superiore a 100 UFC/100ml;***
 - d *Per il parametro Salmonella, il valore limite è da riferirsi al 100% dei campioni; **il riutilizzo deve comunque essere sospeso ove, nel corso dei controlli, si rilevi presenza di Salmonella.***
 - e *Qualora si verificano i superamenti e le sospensioni di cui ai precedenti punti b), c), d), **il riutilizzo potrà essere riattivato solo dopo che il valore puntuale del parametro o dei parametri per cui è stato sospeso sia rientrato al di sotto del valore limite in almeno tre controlli successivi e consecutivi.***
- 3.B qualora il **Comune** intenda esternalizzare la gestione della rete di distribuzione individuando un soggetto terzo secondo le procedure *ex lege* previste, dovrà darne tempestiva comunicazione ai firmatari del protocollo d'intesa, vale a dire Regione, AIP ed AQP, trasmettendo la documentazione utile alla corretta identificazione del soggetto affidatario della gestione della predetta rete; allo stesso modo dovrà essere comunicata tempestivamente qualsivoglia variazione successiva riguardante la titolarità della gestione della rete di distribuzione;
- 4.B qualora il **gestore della rete di distribuzione** (Comune o soggetto affidatario) non comunichi, con un preavviso minimo di 60 giorni, la variazione del **"programma di riutilizzo annuale"** indicato nel Piano di Gestione, la stagione irrigua avrà durata potenziale dal 1 maggio al 30 ottobre di ogni anno; ad ogni buon conto, anche qualora non intervengano modifiche al programma di riutilizzo, il gestore della rete di distribuzione è comunque obbligato a comunicare annualmente ad AQP la data effettiva dell'inizio della stagione irrigua, in ragione delle necessità delle utenze da servire, onde massimizzare l'impiego dell'acqua affinata; per le medesime ragioni, il gestore della rete di distribuzione dovrà annualmente comunicare la data effettiva della chiusura della stagione irrigua;
- 5.B entro la fine del mese di gennaio di ogni anno e comunque prima dell'inizio della stagione irrigua il gestore dell'impianto di affinamento (AQP) e quello della rete di distribuzione (Comune o soggetto affidatario), comunicheranno i nomi dei referenti e i relativi contatti (recapiti telefonici e/o indirizzi e-mail), anche al fine di assicurare un tempestivo ed efficace trasferimento di informazioni connesse al verificarsi di situazioni imprevedibili; l'eventuale modifica di tali riferimenti durante la stagione irrigua dovranno essere tempestivamente comunicate;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO,
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE**

SEZIONE RISORSE IDRICHE

SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO E TUTELA DELLE ACQUE

- 6.B durante la stagione irrigua, l'AQP dovrà trattare nell'impianto di affinamento le acque reflue depurate, in funzione del fabbisogno irriguo e sino alla concorrenza massima strutturale impiantistica, e consegnarle al Comune di Ostuni che si impegna a prelevarle integralmente ed a provvedere alla successiva distribuzione nel comprensorio irriguo indicato nel Piano di Gestione; ad ogni buon conto, **nel caso in cui la portata trattata dall'impianto di depurazione risulti superiore a quella richiesta per il riutilizzo irriguo**, i volumi idrici eccedenti (di reflui) non dovranno essere affinati, ma scaricati nel canale Lama D'Antelmi nel rispetto dei valori limiti indicati nell'Allegato A – punto 1.A;
- 7.B l'AQP, durante la stagione irrigua, **potrà sospendere** la fornitura delle acque affinate per le motivazioni e con le modalità che seguono:
- senza comunicazione preventiva**, esclusivamente nel caso di improvviso malfunzionamento dell'impianto di depurazione e/o di affinamento **per cause impreviste ed imprevedibili non riconducibili alla volontà del gestore AQP**; tale circostanza dovrà successivamente essere documentata e giustificata dal responsabile della conduzione dell'impianto di depurazione e di affinamento;
 - tempestivamente, qualora, nel corso dei controlli di conformità o di autocontrollo, risultino verificarsi le condizioni sospensive di cui ai punti 1.B e 2.B**, dandone immediata comunicazione all'AIP, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche, all'ARPA Puglia e al gestore della rete di distribuzione irrigua (Comune o soggetto affidatario); **la riattivazione potrà avvenire solo dopo il verificarsi delle condizioni di cui al punto 2.B lettera e)**;
 - previa comunicazione trasmessa**, con congruo anticipo, al gestore della rete di distribuzione, ad AIP, alla Regione (Sezione risorse idriche e vigilanza ambientale) e ad Arpa Puglia, in caso di esecuzione di interventi manutentivi che possano incidere sulla qualità e quantità dell'effluente affinato; in tale caso nella comunicazione dovranno essere specificate la natura, tempi, durata dei suddetti interventi manutentivi e **le motivazioni che non hanno consentito di programmarli al di fuori della stagione irrigua**;
 - previa comunicazione ai succitati soggetti**, qualora durante la stagione irrigua, il Gestore della rete di distribuzione, per motivazioni di propria opportunità, decida di non utilizzare in parte o in tutto la risorsa e comunichi formalmente tale intendimento;
 - previa comunicazione ai succitati soggetti**, qualora durante la stagione irrigua, anche in mancanza di comunicazione formale da parte del gestore della rete di irrigazione, si dovesse verificare che la risorsa affinata non venga prelevata, in parte o in tutto, per un tempo superiore a 48 ore, in difformità a quanto previsto nel programma annuale di utilizzo della risorsa irrigua;
 - qualora si verificano i precedenti casi di sospensione, l'AQP dovrà restituire all'ambiente (nel corpo recettore canale Lama D'Antelmi) un refluo (sia che si tratti di scarico diretto del depuratore che di scarico alternativo dalla vasca di compenso) rispettoso dei valori limite indicati nell'Allegato A – punto 1.A;
- 8.B **Il gestore della rete di distribuzione**, (Comune o soggetto affidatario), qualora si verificano le circostanze del precedente punto 7.B lettere d) - e), dovrà comunicare ad AQP, ad AIP, alla Regione (Sezione risorse idriche e Vigilanza ambientale) i tempi di non utilizzazione della risorsa affinata e le opportune motivazioni, onde evitare inutili sprechi di risorse;
- 9.B **l'AQP**, in qualità di gestore dell'impianto di affinamento, è assoggettato, inoltre, alle seguenti prescrizioni:
- dovrà garantire i valori limite dei reflui affinati di cui al sub 1.B) e 2B) sino al punto di consegna delle acque affinate nella rete di distribuzione irrigua; tale punto, nel Piano di Gestione e nel



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO,
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE**

SEZIONE RISORSE IDRICHE

SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO E TUTELA DELLE ACQUE

protocollo d'intesa, è individuato "nel punto di campionamento installato nella stazione di sollevamento" da cui ha origine la rete stessa; a tal proposito si precisa che l'autocampionatore installato e funzionante attinge le acque dalla vasca di compenso in prossimità dell'impianto di sollevamento (coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N, 719113,37 E, 4.516.800,33 N; 17°35'46,76"E, 40°46'22,75" N nel sistema WGS84);

- b dovrà effettuare gli autocontrolli previsti dal RR n. 8/2012 allegato 4, secondo quanto riportato nelle tabelle n. 22 e 23 del paragrafo 3.1.3 del Piano di Gestione (pagg. 66-68), ove per annuale deve intendersi almeno 1 volta durante la stagione irrigua (attualmente semestrale);
 - c fermo restando quanto in precedenza prescritto sulla qualità delle acque affinate, sui casi di sospensione e di riavvio dell'erogazione di queste ultime, il gestore dovrà comunque attenersi alle procedure del Piano Operativo di Sicurezza e Intervento per la gestione delle emergenze qualora si verificano le condizioni anomale in esso indicate nonché eventuali fuori limite;
 - d Tutti i risultati degli autocontrolli effettuati dovranno essere registrati, archiviati su supporto informatico e conservati; dovranno essere messi a disposizione dell'autorità di controllo; **saranno trasmessi con cadenza annuale, unitamente ad una relazione annuale contenente dati e valutazioni relativi al monitoraggio tecnico-economico ed ai risultati di gestione**, alla Regione Puglia (Sezione Risorse Idriche e Sezione Vigilanza ambientale), Arpa Puglia, AIP e gestore della rete di distribuzione; **dovranno invece essere trasmessi tempestivamente, unitamente alle relative comunicazioni, gli autocontrolli con fuori limite che abbiano determinato la sospensione di erogazione delle acque affinate e gli accertamenti analitici consecutivi che abbiano acclarato il rispetto dei predetti limiti per la riattivazione dell'erogazione del servizio;**
- 10.B Il gestore della rete di distribuzione delle acque affinate (Comune o soggetto affidatario), è assoggettato alle seguenti prescrizioni:
- a dovrà garantire i valori limite dei reflui affinati di cui al sub 1.B) e 2.B) dal punto di consegna delle acque affinate nella rete di distribuzione irrigua agli utilizzatori finali;
 - b dovrà effettuare 3 accertamenti analitici dei parametri di cui alla Sezione 1 della Tabella 1 dell'Allegato 1 al RR 8/2012 durante la stagione irrigua (1 maggio - 30 ottobre), (cfr Piano di Gestione); il punto di prelievo dei campioni, come indicato nel protocollo d'intesa all'art. 9, coincide con il punto di consegna precedentemente indicato; la raccolta dei campioni da parte dei referenti del gestore della rete di distribuzione dovrà avvenire con le modalità indicate al citato art. 9 previo accordo con il personale di AQP;
 - c dovrà effettuare, con cadenza annuale, il monitoraggio degli effetti ambientali del riutilizzo secondo le modalità e tempistiche esplicitate al paragrafo 3.2.2 del Piano di Gestione, quivi integralmente richiamato;
 - d Tutti i risultati degli autocontrolli e del monitoraggio effettuati dovranno essere registrati, archiviati su supporto informatico e conservati; dovranno essere messi a disposizione dell'autorità di controllo; **saranno trasmessi con cadenza annuale, unitamente ad una relazione annuale contenente dati e valutazioni relativi al monitoraggio tecnico-economico ed ai risultati di gestione**, alla Regione Puglia (Sezione Risorse Idriche e Sezione Vigilanza ambientale), Arpa Puglia, AIP e ad AQP;
 - e dovrà vigilare affinché siano rispettati i limiti ed i divieti espressamente previsti dall'art. 8 commi 4, 5, 6, dall'art. 11 comma 7 e dall'allegato 5 del RR n. 8/2012;